CAMERA DEI DEPUTATI N. **5813-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1999

(Relatore: **RIVOLTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3728)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5813 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra Italia e Ucraina, firmato a Kiev l'11 novembre 1997, rientra nella linea politica cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.

L'Accordo in esame si inserisce nel dinamico scenario ove diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di sviluppo per la cultura italiana. L'Accordo sostituirà – aggiornandolo significativamente – quello del 9 febbraio 1960 con l'URSS, estendendolo altresì alla collaborazione nel settore scientifico.

Esso rappresenta una componente primaria del rafforzamento dei legami tra Italia ed Ucraina, Paese – quest'ultimo – che è il secondo in Europa per dimensioni (dopo la Russia) e che svolge un ruolo di ponte tra l'Europa centrale e la Russia.

La specifica importanza politica dell'Ucraina in quell'area geografica e le potenzialità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno costituito precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in questione.

In effetti nelle aree est-europee la dimensione culturale è anche fattore di propulsione degli scambi commerciali, ivi inclusa l'Ucraina il cui mercato possiede notevoli prospettive.

Più in generale, i rapporti bilaterali con quel Paese sono ormai maturi per valorizzare quella identità culturale che l'Ucraina sta oggi riscoprendo, nel recuperare il proprio patrimonio del passato con l'ausilio delle culture dei maggiori Paesi europei.

Particolarmente qualificante, in tale quadro, potrà risultare una adeguata diffusione della lingua italiana e una più ampia collaborazione nel campo della ricerca scientifica. In Ucraina vi è una precisa « domanda d'Italia », della sua cultura e della sua scienza, onde riannodare legami del passato oggi ancora visibili nell'architettura e financo rintracciabili in una piccola comunità di origine italiana localizzata in Crimea, ricordo di una nutrita presenza di genovesi e veneziani insediatasi nel Mar Nero.

L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi.

L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso articolo, invece, viene regolato il settore prioritario dell'insegnamento della lingua, con il reciproco impegno a sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni interne, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.

L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura e l'intensificazione dei rapporti tra istituti scientifici e studiosi. Un naturale corollario per il funzionamento della collaborazione accademica in esame sarà costituito

dallo scambio di informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche effettuate.

L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso, di comune accordo, ad organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione di programmi o di progetti previsti nell'Accordo in esame o in altri accordi da esso derivati.

L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituti culturali dell'altro Paese, quali istituzioni di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente nelle università e negli altri istituti superiori per mezzo di cattedre e lettorati, collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.

L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute dall'altro Paese e per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da università o istituti universitari, purché vi sia corrispondenza tra i programmi di studio.

Gli articoli 8 e 9 regolano il settore prioritario della cooperazione scientifica, tecnologica e della protezione ambientale attraverso una dettagliata elencazione di specifici campi di attività in tali materie (articolo 8) e di azioni effettive mediante le quali concretizzare tale genere di collaborazione (articolo 9).

In particolare si incoraggierà, tra l'altro, sanità, medicina, agricoltura, biotecnologie, informazione, comunicazione, energia, ricerca industriale, genio civile, architettura, urbanistica, monumenti, scienze umane e sociali.

Tra le azioni si prevedono scambi di professori, ricercatori, esperti, personale tecnico, documentazioni e informazioni, organizzazione di seminari, conferenze e simposi, concessione di borse di studio, messa in opera di centri, laboratori, gruppi di ricerca, progetti e programmi di ricerca.

L'articolo 10 riguarda l'importante campo della collaborazione archeologica che si intende favorire per mezzo di scambi di informazioni, simposi, seminari, ricerche comuni e missioni operanti nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 11 costituisce un fondamentale mezzo di supporto per il conseguimento dei diversi obiettivi culturali del presente Accordo. Esso, infatti, regolamenta la reciproca offerta di borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.

L'articolo 12 ordina il settore prioritario della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca di questi ultimi. Lo strumento

principale di tale rilevante terreno di cooperazione è rappresentato dallo scambio di esperti.

Gli articoli 13, 14, 16 e 17 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori dello sport, gioventù, vita politica, economica, culturale e sociale, archivi, biblioteche, radiotelevisione.

L'articolo 15 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore dell'altro Paese.

L'articolo 18 prevede infine la costituzione di una Commissione mista culturale e di una Commissione mista scientifica che dovranno tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi a carattere pluriennale) i principi accolti dall'Accordo. Tali Commissioni miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive capitali.

L'Accordo, che entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie (articolo 19), avrà durata illimitata (articolo 20), salvo denuncia di una delle due parti con un preavviso di tre mesi (articolo 20). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-5813A
Lire 500